

Modalità di versamento dei canoni

1. L'importo previsto dovrà essere versato sul conto corrente individuato dall'Amministrazione Regionale, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli uffici postali o presso gli uffici dell'Ente. Il mancato o tardivo ricevimento dell'avviso di pagamento non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

E' possibile ricorrere al pagamento mediante versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana:

- codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 indicando nella **causale: “Oneri istruttori, Codice fiscale e n. concessione”**;

- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale: “Canone, Codice fiscale e n. concessione”**;

- codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 indicando nella **causale: “Imposta, Codice fiscale e n. concessione”**;

Ente pubblico soggetto ai commi 8, 9, 10 dell'art. 35 D.L. 1/2012: i versamenti dovranno obbligatoriamente essere effettuati sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938).

In caso di versamento tramite bonifico bancario/postale è *tassativamente* necessario:

- effettuare un versamento per ogni singola concessione;

In alternativa è possibile utilizzare la modalità di pagamento on - line accedendo alla piattaforma dei pagamenti regionali <http://open.toscana.it> cliccando su “Servizi Toscana”, poi su “demanio idrico”.

2. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici dell'Ente, le modalità di pagamento indicate nei commi precedenti potranno essere variate, qualora ritenuto opportuno, per garantire maggiore efficienza ed efficacia dei pagamenti.

Avvisi di scadenza e avvisi bonari

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, il Settore “Politiche fiscali e riscossione” può inviare ai concessionari avvisi di scadenza e/o comunicazioni.

2. Il Settore può, altresì, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei canoni non versati, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del concessionario ed alla determinazione del canone dovuto.

L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito secondo le risultanze del sistema informativo regionale per consentire al concessionario di regolarizzare la propria posizione.

Deposito cauzionale

1. L'art. 31 del regolamento prevede che il concessionario provveda al versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e comunque non può essere inferiore a un'annualità del canone e superiore a tre, ciò al fine di garantire l'amministrazione concedente sul

soddisfacimento di tutti i suoi crediti, sul rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario e soprattutto sulla possibilità di eseguire quei lavori che improvvisamente dovessero rendersi necessari per avere il concessionario contravvenuto ai propri obblighi.

2. L'importo del deposito cauzionale, da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente postale indicato dal Settore, in nessun caso potrà essere inferiore ad una cifra corrispondente ad una annualità del canone, tranne nella fattispecie di concessioni di durata inferiore all'anno, in cui la cauzione non è dovuta. Dovrà sempre determinarsi nel disciplinare dell'atto di concessione che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro un congruo termine.

3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi:

- Versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana
- codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 indicando nella **causale: "Cauzione, Codice fiscale e n. concessione"**;

- Fideiussione bancaria

- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio ramo cauzioni.

Qualora la cauzione definitiva venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dalla struttura competente della Regione Toscana ed entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

4. La restituzione dei depositi cauzionali di cui all'articolo 31 del d.p.g.r.60/R/2016, versati a garanzia degli obblighi assunti dai soggetti concessionari con gli atti di concessione del demanio idrico e delle relative aree, è prevista con decreto dirigenziale da parte del Settore competente che prende atto del decreto di cui all'articolo 38, comma 1 bis del d.p.g.r.60/R/2016 o, nei casi non riconducibili al citato articolo 38, comma 1 bis, dell'istruttoria da parte del Settore del Genio Civile competente che effettua la verifica della necessità di svincolare tutto o parte del deposito cauzionale, dell'adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione e degli obblighi previsti dagli articoli 22 e 23 del D.P.G.R. 60/R.

Le somme a titolo di depositi cauzionali sono infruttifere.

Modalità di versamento degli oneri istruttori

1. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.

2. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è dovuto comunque a prescindere dall'esito del procedimento.

3. Gli enti pubblici territoriali che facciano richiesta di concessione di beni demaniali per i compiti di istituto, sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.

Rimborsi di somme erroneamente corrisposte

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità, fatte salve le diverse determinazioni previste nella normativa di riferimento.

2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento, il rimborso delle somme versate erroneamente.

3. I tempi e le modalità operative per effettuare i rimborsi sono stabilite con delibera di Giunta regionale.

Importi minimi

1. Per canoni indebitamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio;
2. Non si fa luogo al recupero e all'applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.

Controllo di merito in materia di riscossione

1. Il controllo di merito sulla riscossione consiste nella verifica incrociata tra canone dovuto, archivio dei versamenti ed archivio esenzioni, al fine di evidenziare le eventuali evasioni totali o parziali del canone, i ritardati pagamenti e gli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.